

Emendamenti al DECRETO - LEGGE 10 maggio 2018 n.52

L'Art. 1 del Decreto-Legge 10 maggio 2018 n.52 è così sostituito:

“Art. 1

1. L' articolo 62 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 è così sostituito:

“Art. 62

(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione)

1. A parziale modifica dell'articolo 57 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dai competenti Uffici, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa **subordinata od autonoma** indipendentemente dalla sua durata e incompatibile con il percepimento della pensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale procederà alla sospensione della erogazione della pensione medesima, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato.

La sospensione della erogazione della pensione comporta la perdita dell'erogazione della pensione per un periodo pari ad un anno.


2. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata accertata l'infrazione.

3. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, fermo restando l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a recuperare le somme versate a titolo di pensione per tutto il periodo accertato.

4. Al pensionato a cui è stata applicata la sospensione dell'erogazione della pensione è corrisposto, **per il periodo di interruzione**, un assegno alimentare **mensile** pari alla metà dell'importo di pensione percepita al momento dell'accertamento e comunque non superiore all'importo di pensione sociale così come determinato dall'articolo 45 della Legge n. 15/1983 a condizione che **nel mese di erogazione**:

a) sia privo di altri redditi individuali di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare dell'assegno alimentare stesso. Ai fini della determinazione del reddito **non** si considera **anche** il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute **e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;**

2



b) non sia iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata.

5. Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore comma risulti inferiore all'ammontare dell'assegno alimentare, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno stesso.

6. Il ripristino dell'erogazione della pensione, ~~previa verifica del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento,~~ verrà effettuato ~~non prima che sia trascorso un anno dalla data di al termine del periodo di~~ sospensione. Per tale periodo l'Istituto per la Sicurezza Sociale non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

7. In caso di recidiva ~~la titolarità~~ l'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di due anni.

8. Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'articolo 60 della Legge n. 15/1983 e successive modifiche.”

L'Art. 2 del Decreto-Legge 10 maggio 2018 n.52 è così sostituito:

“Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 della Legge n. 147/2017 come modificato all'articolo 1 **del presente Decreto-Legge anche ai casi accertati dalla in cui siano pendenti, alla data di della entrata in vigore dello stesso della presente legge, procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria che abbiano ad oggetto provvedimenti di sospensione dell'erogazione della pensione conseguenti ad infrazioni accertate.”**

 PDCS